

REGOLAMENTO (CE) N. 1882/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2006

che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari⁽²⁾, stabilisce i livelli massimi di nitrati ammissibili in spinaci, lattughe (anche della varietà «iceberg»), alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali lavorati destinati ai lattanti e ai bambini.
- (2) Il campionamento svolge, alla pari delle procedure di preparazione dei campioni, un ruolo di primo piano ai fini dell'accuratezza nel determinare i tenori di nitrati.
- (3) Affinché i laboratori incaricati dei controlli operino in condizioni comparabili, occorre stabilire criteri generali cui devono conformarsi i metodi di analisi.

(4) La lattuga fresca e gli spinaci sono alimenti altamente deperibili ed in molti casi risulta impossibile rinviarne la consegna fino a quando sono disponibili i risultati analitici dei controlli ufficiali. In tali casi quindi le autorità competenti possono giudicare opportuno e necessario procedere ad un campionamento ufficiale nei campi poco prima della raccolta.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il campionamento, la preparazione dei campioni e le analisi finalizzate al controllo ufficiale del tenore di nitrati negli alimenti di cui alla sezione 1 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 devono essere effettuati nel rispetto dei metodi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).

⁽²⁾ Cfr. pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.